

Sommario

Normativa internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Salute

Assemblea Generale, Consiglio dei Diritti Umani del 23 settembre 2013, A/HRC/24/L.27, *Preventable mortality and morbidity of children under 5 years of age as a human rights concern*. 5

Misure di protezione – Matrimoni forzati

Assemblea Generale, Consiglio dei Diritti Umani del 25 settembre 2013, A/HRC/24/L.34/Rev.1, *Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps*. 6

Consiglio d'Europa

Salute

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 1952 del 1° ottobre 2013, *Il diritto dei bambini all'integrità fisica*. 6

Disabilità

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 16 ottobre 2013, CM/Rec(2013)2, *on ensuring full inclusion of children and young persons with disabilities into society*. 7

Unione europea

Programma di diritti, uguaglianza e cittadinanza

Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1381/2013, *Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020*, pubblicato nella GUUE del 28 dicembre 2013, n. L 354. 7

Disabilità

Dichiarazione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 *sui bambini affetti dalla sindrome di Down*, pubblicata in GUUE del 7.9.2013, C 258E. 9

Misure di protezione

Commissione europea, Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 agosto 2013 COM(2013) 567, *sui requisiti applicabili ai bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati*. 10

Parlamento europeo, Risoluzione del 12 settembre 2013 n. P7_TA-PROV(2013)0387, <i>Situazione dei minori non accompagnati nell'UE</i>	10
Commissione europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2013 COM (2013) 822 <i>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali</i>	10
Consiglio dell'Unione europea, Raccomandazione del 9 dicembre 2013 n. 2013/C378/01, <i>Misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri</i> , pubblicata nella GUUE del 24 dicembre 2013, n. C 378.	11

Normativa nazionale

Famiglia - Filiazione

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, <i>Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219</i> , pubblicato nella GU 8 gennaio 2014, n. 5.	12
--	----

Istruzione

Legge 8 novembre 2013, n. 128, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca</i> , pubblicata in GU dell'11 novembre 2013, n. 264.	12
--	----

Disabilità

DPR 4 ottobre 2013, <i>Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità</i> , pubblicato nella GU del 28 dicembre 2013, n. 303.	14
D.M. Istruzione 13 novembre 2013, <i>Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - anno accademico 2013/2014</i> , pubblicato nella GU 3 dicembre 2013, n. 283.	14

Misure di protezione – Entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote; violenza di genere

Ministero degli affari esteri, Comunicato 9 agosto 2013, <i>Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007</i> , pubblicato nella GU 9 agosto 2013, n. 186.	15
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province</i> , pubblicata nella GU 15 ottobre 2013, n. 242.	16

Normativa regionale

Organismi indipendenti di controllo

Campania, LR 13 dicembre 2013, n. 21, <i>Istituzione della consulta regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori</i> , pubblicata nel BU Campania 16 dicembre 2013, n. 71.	16
Marche, LR 14 ottobre 2013, n. 34, <i>Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"</i> , pubblicata nel BU Marche 7 novembre 2013, n. 85.	16
Veneto, LR 24 dicembre 2013 n. 37, <i>Garante regionale dei diritti della persona</i> , pubblicata nel BU Veneto 27 dicembre 2013, n. 115.	16

Ambiente familiare – Sostegno alle famiglie

Marche, LR 14 ottobre 2013, n. 32, <i>Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa", alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge</i>	
--	--

<i>finanziaria 2013" e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 "Assestamento del bilancio 2009". Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate, pubblicata nel BU Marche 7 novembre 2013, n. 85.</i>	19
Sardegna, LR 2 agosto 2013, n. 21, <i>Sostegno alle povertà e interventi vari, pubblicata nel BU Sardegna 8 agosto 2013, n. 36.</i>	19
Toscana, LR 2 agosto 2013, n. 45, <i>Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale, pubblicata nel BU Toscana 7 agosto 2013, n. 39, parte prima.</i>	19
Toscana, LR 19 settembre 2013, n. 50, <i>Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà, pubblicata nel BU Toscana 25 settembre 2013, n. 45, parte prima.</i>	19
Toscana, LR 10 dicembre 2013, n. 74, <i>Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), pubblicata nel BU Toscana 20 dicembre 2013, n. 61, parte prima.</i>	19
Valle d'Aosta, LR 18 dicembre 2013, n. 20, <i>Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), pubblicata nel BU Valle d'Aosta 19 dicembre 2013, n. 52.</i>	20
Istruzione - Attività ricreative	
Abruzzo, LR 18 dicembre 2013, n. 48, <i>Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata, pubblicata nel BU Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 127 speciale.</i>	21
Calabria, Reg. reg. 23 settembre 2013, n. 9, <i>Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, pubblicato nel B.U. Calabria 16 settembre 2013, n. 18, S.S. 30 settembre 2013, n. 7.</i>	21
Campania, LR 25 novembre 2013, n. 18, <i>Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative, pubblicata nel B.U. Campania 26 novembre 2013, n. 67.</i>	21
Salute - Servizio di psicologia e diabete mellito	
Campania, LR 3 agosto 2013, n. 9, <i>Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania, pubblicata nel BU Campania 12 agosto 2013, n. 44.</i>	23
Calabria, LR 9 luglio 2013, n. 31, <i>Norme in materia di Pet Therapy - Terapia, attività ed educazione assistita con animali, pubblicata nel BU Calabria 16 luglio 2013, n. 14, S.S. 18 luglio 2013, n. 1.</i>	23
Liguria, LR 9 agosto 2013, n. 27, <i>Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito, pubblicata nel BU Liguria 14 agosto 2013, n. 14, parte prima.</i>	23
Misure di protezione - Violenza di genere	
Molise, LR 10 ottobre 2013, n. 15, <i>Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, pubblicata nel BU Molise 16 ottobre 2013, n. 28.</i>	24
Sardegna, LR 12 settembre 2013, n. 26, <i>Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), pubblicata nel BU Sardegna 19 settembre 2013, n. 42.</i>	24
Misure di protezione - Gioco d'azzardo	
Emilia-Romagna, LR 4 luglio 2013, n. 5, <i>Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate, pubblicata nel BU Emilia-Romagna 4 luglio 2013, n. 18.</i>	26
Lazio, LR 5 agosto 2013, n. 5, <i>Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP), pubblicata nel BU Lazio 8 agosto 2013, n. 64.</i>	26

Lombardia, LR 21 ottobre 2013, n. 8, *Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*, pubblicata nel BU Lombardia 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento. 26

Puglia, LR 13 dicembre 2013, n. 43, *Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)*, pubblicata nel BU Puglia 20 dicembre 2013, n. 169..... 26

Normativa internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Salute

Assemblea Generale, Consiglio dei Diritti Umani del 23 settembre 2013, A/HRC/24/L.27, *Preventable mortality and morbidity of children under 5 years of age as a human rights concern*.

Il Consiglio dei diritti umani, nella sua ventiquattresima sessione, fa il punto sul grave tema della mortalità prevenibile e della morbidità dei bambini sotto i 5 anni di età e - sottolineando l'importanza di agire per impedirne l'aumento - richiama le norme già presenti sul piano internazionale a fondamento della tutela dei diritti del fanciullo (la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e la sua recentissima Risoluzione 22/32 del 22 marzo 2013) e sullo specifico diritto del bambino di godere del miglior stato di salute senza subire discriminazioni di alcun tipo. Si tratta, evidentemente, di un problema di "diritti umani" che gli Stati devono sforzarsi di garantire facendosi guidare dal principio del migliore interesse dei bambini. Gli Stati, pertanto, si devono impegnare per fare in modo che ci siano sempre risorse disponibili nella misura massima possibile in questo campo. Nel documento il Consiglio ricorda i molti sforzi già fatti per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui l'Obiettivo del Millennio volto a ridurre di due terzi il tasso di mortalità infantile sotto i cinque anni entro il 2015. Tuttavia la preoccupazione resta, visto l'allarmante numero di mortalità di bambini in questa fascia di età - soprattutto tra quelli appartenenti alle comunità più povere ed emarginate - che supera i 6,6 milioni, di cui la gran parte - questo è il punto - per cause che potevano essere previste o curate (insufficienza o mancanza di accesso di assistenza neonatale e infantile, gravidanze eccessivamente precoci, assenza di acqua potabile, di servizi igienico-sanitari, di alimenti e di nutrizione adeguata).

L'invito del Consiglio agli Stati è quindi di rafforzare il proprio impegno internazionale e le proprie capacità individuando nella condivisione delle buone pratiche, nella ricerca, nelle politiche, nel monitoraggio un buon modo affinché si riesca ad avere un cambiamento che, attraverso la cooperazione internazionale e la responsabilità di ciascuno degli Stati in cui viviamo, rispetti i principi di uguaglianza e di non discriminazione. Pertanto gli Stati dovranno rinnovare il loro impegno politico a tutti i livelli, affrontare le cause profonde collegate ai bambini che muoiono, le quali alla fine si traducono in mancanza di servizi e farmaci a prezzi accessibili, nella rilevazione della ritardata scoperta di malattie infantili e nella mancanza di istruzione che impedisce la conoscenza delle questioni legate alla sanità. Il Consiglio, nel manifestare la propria preoccupazione, sollecita l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, avrà il compito di preparare una sintetica guida tecnica sull'applicazione di un approccio basato sui diritti umani per l'attuazione di politiche e programmi volti a migliorare la situazione della mortalità infantile prevedibile, e infine, chiede all'Ufficio dell'Alto Commissario di convocare (in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Fondo delle Nazioni Unite e il Programma congiunto delle Nazioni

Unite sull'HIV/AIDS e del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i bambini) un seminario di esperti per discutere la bozza della guida tecnica.

Misure di protezione – Matrimoni forzati

Assemblea Generale, Consiglio dei Diritti Umani del 25 settembre 2013, A/HRC/24/L.34/Rev.1, *Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps.*

Il Consiglio dei diritti umani ha discusso, nella ventiquattresima sessione relativa al tema della *Promozione e tutela di tutti i diritti umani*, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo, un progetto di risoluzione nel quale manifesta la propria preoccupazione agli Stati riguardo ai matrimoni precoci e forzati dei bambini diffusi in alcune Regioni del mondo. Il Consiglio dei diritti umani ricorda, infatti, che i matrimoni forzati rappresentano un abuso e una violazione dei diritti umani tali da impedire una vita futura libera da forme di violenza, con ripercussioni negative sul generale godimento dei diritti umani di quelle persone (come il diritto all'istruzione) e a godere del più alto standard di salute, compresa quella sessuale. A questo problema poi se ne aggiunge un altro, perché i matrimoni forzati colpiscono in modo sproporzionato le bambine e le adolescenti, causando un impatto diretto sulle disuguaglianze di genere. Inoltre, se lo stato sociale, quello economico, giuridico e sanitario delle bambine sono fortemente compromessi da queste pratiche, il pericolo più grande è rappresentato dal fatto che tali situazioni vanno a minare lo sviluppo della comunità stessa, nel suo insieme.

L'elemento chiave per interrompere il ciclo della disuguaglianza di genere è quindi -spiega il Consiglio- affrontare la lotta ai matrimoni forzati per un futuro di sviluppo sostenibile e crescita economica. Ovviamente un impegno del genere richiederà uno sforzo collettivo dei governi, dei legislatori, delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine, dei capi religiosi, della società civile, di chi gestisce i mezzi di comunicazione e altri soggetti interessati, tanto che il Consiglio fissa per la sessione ventiseiesima una tavola rotonda ed un approfondimento specifico sui successi e sulle lacune individuate nell'attuare le norme su questo tema, le migliori pratiche degli Stati per affrontare le cause profonde di questa pratica (che esiste in diversi contesti economici, sociali e culturali) e chiede alle agenzie pertinenti delle Nazioni Unite, alla società civile e alle istituzioni nazionali per i diritti umani, di garantire la loro partecipazione e all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di preparare una relazione di sintesi sul dibattito.

Consiglio d'Europa

Salute

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 1952 del 1° ottobre 2013, *Il diritto dei bambini all'integrità fisica.*

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa interviene, con la Risoluzione 1952 del 1° ottobre 2013, sull'importante tema del diritto dei bambini ad una piena integrità fisica. Infatti, nonostante l'approvazione di misure legislative e politiche da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa finalizzate, in gran parte, a promuovere il benessere dei bambini e degli adolescenti e a proteggerli contro ogni forma di violenza, ci si è scoperti parzialmente impreparati rispetto al problema di una particolare categoria di violazioni compiute su bambini e adolescenti fatte passare, talvolta, addirittura come utili ai minori stessi. È il caso delle mutilazioni genitali femminili, della circoncisione di bambini e degli adolescenti maschi per motivi religiosi, e di alcuni interventi medici sui bambini "intersessuali", cioè con disordini della differenziazione sessuale, senza contare, poi, le pratiche di *piercing*, tatuaggi ed altri particolari interventi di chirurgia plastica eseguiti sui minori. [vedi [commento](#)]

Disabilità

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 16 ottobre 2013, CM/Rec(2013)2, *on ensuring full inclusion of children and young persons with disabilities into society*.

Il 16 ottobre 2013, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adotta la Raccomandazione (2013)2 portando nuovamente all'attenzione degli Stati europei il cruciale tema della necessità di garantire una piena inclusione dei bambini e dei giovani con disabilità all'interno della società¹. La raccomandazione infatti - muovendo dal presupposto che vivere una vita di qualità è un'aspirazione per tutti i bambini e i ragazzi che vivono in Europa - ricorda che lo sviluppo di abilità sociali e professionali, l'ottenimento di posti di lavoro, la costruzione di legami e il raggiungimento di una vera uguaglianza, sono traguardi più difficili per i giovani con disabilità a causa delle barriere che ostacolano la loro piena partecipazione alla vita sociale e alla realizzazione del proprio potenziale. Come se non bastasse, poi, i bambini e i giovani con disabilità sono, più spesso dei loro coetanei, vittime di episodi più o meno gravi di discriminazione. In quest'ottica il Consiglio d'Europa individua alcune aree d'intervento proponendo innanzitutto agli Stati di diffondere una specifica protezione fondata sui diritti umani di tutte le persone secondo un approccio all'insegna della disabilità, delle diversità umane e dei diritti individuali, al fine di accelerare la creazione - *de jure e de facto* - dell'uguaglianza nella società. [vedi [commento](#)]

Unione europea

Programma di diritti, uguaglianza e cittadinanza

Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1381/2013, *Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020*, pubblicato nella GUUE del 28 dicembre 2013, n. L 354.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito un Programma che prevede, per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il finanziamento di azioni finalizzate a promuovere i “*Diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza*”² “con un valore aggiunto europeo”. La Commissione europea assicura che, ai fini del finanziamento, le azioni selezionate siano destinate a produrre risultati con un “*valore aggiunto europeo*”, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare norme minime, strumenti e soluzioni per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.

Nel considerando 19 il Regolamento, in risposta all'esigenza di semplificazione, efficiente gestione delle risorse e accesso più facile al finanziamento, sottolinea che il Programma in oggetto - che va a sostituire alcuni programmi del periodo 2007-2013 - continuerà comunque a sviluppare le attività svolte in passato nell'ambito della sezione riguardante la “diversità e lotta contro la discriminazione” e della sezione sulla “parità fra uomini e donne” del programma Progress e il programma per i diritti fondamentali e la

¹ Vedi anche la Raccomandazione (2006) 51 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, il Piano d'azione sulla disabilità 2006-2015, il piano d'azione nuova strategia e del Consiglio d'Europa per la coesione sociale, adottato dal Comitato dei Ministri nel 2010, e la strategia per i Diritti del Bambino (2012-2015) adottata nel 2012.

² La dotazione finanziaria prevista è di 439.473.000 di euro. La pubblicazione dei primi bandi è prevista nell'aprile 2014.

cittadinanza (Daphne III). In questo senso la nuova riorganizzazione si propone di contribuire a rendere i diritti e le libertà delle persone³ più concreti.

Inoltre se l' "obiettivo generale" del Programma è quello di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone - quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito - siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace, anche gli "obiettivi specifici" elencati nel comma 1 dell'art. 3 del Regolamento vanno nella stessa direzione. Infatti questi ultimi prevedono di:

- promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta;
- prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza;
- promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità;
- promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di genere;
- prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette. Ciò costituisce, infatti, una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la salute fisica e mentale delle vittime e sulla società nel suo insieme. Per affrontarla e combatterla e per proteggere le vittime occorrono volontà politica e azioni coordinate basate sui metodi e i risultati dei programmi Daphne;
- promuovere e tutelare i diritti del minore (in questo senso l'articolo 3, paragrafo 3, TUE prevede che l'Unione promuova la protezione dei diritti del minore, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono persone vulnerabili, specialmente quando poveri, esclusi socialmente o disabili o abbandonati ed occorre intervenire tempestivamente non solo per promuovere quei diritti ma, soprattutto, per contribuire alla loro protezione contro i danni e la violenza che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale);
- contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali;
- promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;
- fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori]"

Il Regolamento, al comma 2, persegue tali obiettivi provvedendo in particolare a:

- incrementare la consapevolezza e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, nonché dei diritti, dei valori e dei principi su cui è fondata l'Unione;
- sostenere l'attuazione e l'applicazione efficace, completa e coerente degli strumenti e delle politiche del diritto dell'Unione negli Stati membri ed il loro monitoraggio e valutazione;
- promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate;
- migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei diritti e dei principi a cui l'Unione ha aderito e dalla legislazione derivata dell'Unione.

Proseguendo, l'art. 5 prevede un finanziamento di alcune specifiche azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche e indagini; valutazioni; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;
- attività di formazione, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione *online* o di altro tipo;
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi, nonché di approcci ed esperienze innovativi; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura

³ Quindi i diritti del bambino, i principi di non discriminazione - di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale - la parità di genere e i progetti per combattere la violenza contro donne e bambini, facendoli conoscere meglio e applicandoli in modo più conforme in tutta l'Unione.

in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati;

- sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione.

L'art. 6 al fine di garantire una prospettiva inclusiva, prevede che i beneficiari incoraggino la partecipazione dei pertinenti gruppi di riferimento alle azioni finanziate dal programma (e li individua tra gli Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei Paesi Membri UE; tra i Paesi dell'associazione europea di libero scambio che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo; tra i Paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione). Sempre nell'ambito degli organismi a cui è aperta la partecipazione, il Regolamento stabilisce che gli Organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche (comma 2). Gli Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni (comma 3).

La Commissione, infine, può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nei pertinenti programmi di lavoro annuali. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale (comma 4).

Disabilità

Dichiarazione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 *sui bambini affetti dalla sindrome di Down*, pubblicata in GUUE del 7.9.2013, C 258E.

Nella Dichiarazione in oggetto il Parlamento europeo affronta l'argomento dei bambini affetti dalla sindrome di Down invitando il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a lavorare per migliorarne l'inclusione sociale attraverso campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e europeo, nonché a promuovere, insieme alla ricerca sulla cura di tale malattia a livello paneuropeo, una strategia per tutelare i diritti di questi bambini all'interno dell'Unione europea. Si tratta di un tema non certo marginale trattandosi di una delle cause genetiche più diffuse della disabilità intellettiva: dalle stime in possesso del Parlamento europeo, infatti, risulta che i bambini e gli adolescenti affetti dalla sindrome di Down sono una percentuale di 1 su 600-1000.

A livello giuridico, poi, la Dichiarazione ha solide basi rappresentate dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale afferma che "l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità", e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nella quale sono previste norme minime universali volte a tutelare tutta una serie di diritti civili, politici, sociali ed economici delle persone con disabilità.

Misure di protezione

Commissione europea, Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 agosto 2013 COM(2013) 567, *sui requisiti applicabili ai bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati*.

Il regolamento (CE) del 28 maggio 2009 n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio - che ha modificato il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio concernente le norme relative alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri - ha introdotto nell'ordinamento giuridico europeo il principio "una persona - un passaporto". Secondo tale principio, infatti, i passaporti e i documenti di viaggio possono essere rilasciati soltanto come documenti individuali eliminando, in tal modo, la possibilità di iscrizione di un minore sul passaporto del genitore o di chiunque sia delegato ad accompagnarlo, al fine di assicurare una maggiore protezione ai minori che viaggiano e permettere più controllo sui fenomeni della sottrazione di minorenni e della tratta internazionale di minori.

La relazione si basa su uno studio realizzato per la Commissione riguardante la legislazione e le pratiche dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dei paesi associati a Schengen sulla questione dei figli di cittadini di paesi terzi e dell'UE che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne ed ha per oggetto i controlli a cui sono sottoposti i minori che attraversano legalmente le frontiere esterne degli Stati membri. [vedi [commento](#)]

Parlamento europeo, Risoluzione del 12 settembre 2013 n. P7_TA-PROV(2013)0387, *Situazione dei minori non accompagnati nell'UE*.

Il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 12 settembre 2013, si sofferma, fin dal paragrafo 5, sui "buoni" obiettivi del piano d'azione 2010-2014 riguardanti i minori non accompagnati, obiettivi perfettamente rispondenti alle finalità comuni dell'Unione e degli Stati membri: affrontare le cause profonde della migrazione e collegare la questione dei minori non accompagnati a quella della cooperazione allo sviluppo. Tuttavia constata che ancora le misure esistenti per far fronte all'arrivo dei minori non accompagnati non sono ancora sufficienti e che anche l'approccio della Commissione dovrà fondarsi di più sulla protezione dei loro diritti fondamentali. [vedi [commento](#)]

Commissione europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2013 COM (2013) 822 *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali*.

Il Programma di Stoccolma aveva già sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali e, al punto 2.4, il Consiglio europeo invitava la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato. La necessità di assicurare un equo processo durante tutte le fasi del procedimento penale alle persone di età inferiore ai diciotto anni o agli adulti affetti da menomazioni (mentali, fisiche o psicologiche) ha richiesto un miglioramento dell'apparato di principi e norme minime comuni che, pur essendo già validi negli Stati, sono tuttavia insufficienti a colmare le differenze normative esistenti. Ciò è importante anche perché il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale a livello europeo non è un problema formale: la collaborazione fra Stati funziona al meglio solo se ciascuno Stato membro ha piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi e se vi è la certezza per i cittadini europei di poter godere appieno del diritto ad un giusto processo, indipendentemente dal Paese in cui scelgono di lavorare o vivere. [vedi [commento](#)]

Consiglio dell'Unione europea, Raccomandazione del 9 dicembre 2013 n. 2013/C378/01, *Misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri*, pubblicata nella GUUE del 24 dicembre 2013, n. C 378.

Con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, adottata il 9 dicembre, gli Stati membri si impegnano ad attuare le raccomandazioni della Commissione europea per accelerare l'integrazione socioeconomica delle comunità Rom. In particolare la Raccomandazione si basa sulle precedenti raccomandazioni formulate nelle risoluzioni del Parlamento europeo, nelle conclusioni del Consiglio e nelle comunicazioni della Commissione, e mira a completare la normativa vigente nell'Unione in materia di lotta alla discriminazione al fine di contribuire a renderne più efficaci l'esecuzione e l'applicazione. Infatti, lo scopo primario perseguito dalla Raccomandazione è quello di fornire degli orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a prendere misure il più possibile "mirate" per colmare il divario fra i Rom e il resto della popolazione. A questo fine, la stessa Raccomandazione prevede che gli Stati membri possano utilizzare i fondi strutturali dell'Unione per finanziare i progetti quando sono finalizzati ad integrare i Rom in svariati ambiti, quali l'istruzione, l'occupazione, l'alloggio e la sanità. Peraltro la Commissione, già nel 2012, aveva sollecitato gli Stati a stabilire dei "punti di contatto nazionali" al fine di programmare l'uso dei fondi, in collaborazione con le autorità locali e regionali; adesso, con questa Raccomandazione, gli Stati (responsabili della gestione di questi fondi) devono provvedere a selezionare i progetti specifici, anche se molti finanziamenti non sono riservati solo alle comunità Rom. Per rendere concreti gli impegni degli Stati membri, si stabiliscono una serie di misure su questioni di politiche sostanziali (misure di intervento orizzontali e misure strutturali) proponendo:

- misure di intervento efficaci con un'azione mirata al miglioramento dell'integrazione dei Rom, fondata sulle migliori prassi, senza duplicazioni della normativa vigente dell'UE, nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della sanità e dell'alloggio;
- la lotta contro la discriminazione e gli stereotipi, la protezione dei minori e delle donne (al paragrafo 2.5. si affronta il problema delle discriminazioni multiple, nei confronti delle bambine e delle ragazze rom, la tratta di esseri umani, i matrimoni tra minori e i matrimoni forzati, l'accattonaggio che coinvolge i minori, e si chiede l'applicazione della legislazione e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nelle situazioni che hanno una dimensione transfrontaliera), l'adozione di un approccio orientato agli investimenti sociali, la raccolta di dati sulla situazione dei Rom per accertare l'incidenza delle politiche, la traduzione degli impegni nazionali in azioni locali, il sostegno all'attività degli organismi che promuovono la parità di trattamento dei Rom, il rafforzamento delle risorse e delle capacità dei punti di contatto nazionali per i Rom;
- un'assegnazione trasparente e adeguata dei fondi per l'integrazione dei Rom, sottolineando che non devono essere solo fondi dell'UE ma anche fondi nazionali e del terzo settore.

Normativa nazionale

Famiglia - Filiazione

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, pubblicato nella GU 8 gennaio 2014, n. 5.

Il 28 dicembre 2013 il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo n. 154, con cui viene portata a compimento la più grande modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 19 maggio 1975, n. 151. Infatti in attuazione della delega contenuta all'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, è stato dato corso alle modifiche, ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge alle lettere a - p volti ad uniformare la disciplina codicistica e quella speciale alla unicità di stato di figlio, nonché ad introdurre disposizioni in merito all'ascolto del minore, alla disciplina del rapporto del minore con gli ascendenti ed alla previsione della segnalazione alle competenti autorità amministrative delle situazioni di disagio. [vedi [commento](#)]

Istruzione

Legge 8 novembre 2013, n. 128, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, pubblicata in GU dell'11 novembre 2013, n. 264

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2013 entra in vigore la legge 128/2013 che contiene disposizioni dedicate agli studenti, alle scuole, alle famiglie, al personale scolastico, alle Università e agli enti di ricerca. Tra le nuove misure si annoverano quelle per il finanziamento a sostegno del sistema scolastico nazionale finalizzate a garantire: il diritto allo studio (art. 2); gli interventi di welfare dello studente (art. 1) dove si sottolinea l'importanza di far raggiungere a tutti gli studenti - compresi i disabili - i più alti livelli degli studi; un migliore funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale prevedendo premi di studio (art. 3); la salute nelle scuole (art. 4); il potenziamento dell'offerta formativa (art. 5); il contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi (art. 6); la riduzione della dispersione scolastica (art. 7); l'acquisto di libri di testo.

Nell'ambito del diritto allo studio la legge prevede interventi per gli studenti in situazioni di difficoltà economiche e percorsi di orientamento per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle varie opportunità da parte degli studenti. Inoltre, in presenza di alunni con disabilità certificata, sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento formativo e pensati per offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso di questi ragazzi. Tra le misure sono interessanti quelle sulla tutela della salute che arrivano a vietare il fumo non solo all'interno dei locali ma anche nelle pertinenze degli edifici scolastici autorizzando perfino il responsabile della struttura a nominare degli incaricati preposti alla segnalazione e alla sanzione delle infrazioni della norma (che non potranno rifiutare l'incarico) mettendo in evidenza sia il valore forte che deve essere dato ad una legge dello Stato, sia l'importanza, ai fini di tutelare la salute dei giovani, di essere liberi da qualsiasi forma di dipendenza (dal fumo all'alcol, dalle abitudini alimentari, dal gioco d'azzardo). La legge affronta poi il tema del "consumo consapevole" dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elaborando, quindi, appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, nell'ambito di iniziative da avviare o già avviate. La legge specifica una questione importante per la salute dei bambini e degli adolescenti che è quella volta a disincentivare nelle scuole la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati. A tal fine predispone che il Ministero dell'Istruzione, sentito anche il Ministero della salute, adotti specifiche linee guida per

non acquistare nelle mense scolastiche alimenti contenenti un elevato apporto di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, ad alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina, e per incentivare la somministrazione di alimenti specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia. Con lo stesso obiettivo, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta (caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il consumatore) e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale "dieta mediterranea". Sempre per tutelare la salute dei ragazzi, la legge vieta: la pubblicità di marchi per sigarette elettroniche contenenti nicotina trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; che si rappresentino minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche; la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori e se fatta durante la fascia oraria dalle 16 alle 19 (art. 4 comma 10 quinquies); sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori. La legge si occupa anche dell'educazione al patrimonio culturale con temi specifici che riguardano un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale, che vedano associate scuole e musei con i rispettivi servizi educativi ed eventualmente enti terzi e l'accesso gratuito del personale docente della scuola ai musei statali e ai siti archeologici in via sperimentale per il 2014. Inoltre, le norme dedicate agli studenti prevedono per loro uno specifico welfare che si realizza tramite misure di sostegno per quelli bisognosi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore disagio; l'incremento, da ripartire tra le regioni, a decorrere dal 2014, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari; l'erogazione di premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica. Una particolare attenzione è dedicata alla formazione degli studenti prevedendo il potenziamento dell'offerta formativa e attivando misure volte al contrasto della dispersione scolastica, soprattutto nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico. La legge contiene anche disposizioni relative alla scuola e al personale scolastico, con misure in materia di edilizia scolastica, con riguardo alla messa in sicurezza e ad ogni forma di prevenzione del rischio, la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità delle strutture ed anche alla realizzazione e alla fruizione della connettività wireless, per assicurare agli studenti l'accesso a materiali didattici e a contenuti digitali. La legge interviene, infine, sul personale scolastico (art. 15) immettendo in ruolo, nell'arco di tre anni, circa ventisettecento docenti per il sostegno, per assicurare una maggiore continuità didattica; inoltre lo stesso articolo 15 (comma 3 bis) abolisce le aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori che determinava una discontinuità a causa di ingiustificati cambiamenti di area da un anno all'altro. Molte scuole, infatti, assegnavano allo stesso alunno quattro docenti per il sostegno, con poche ore per ciascuna area, creando, soprattutto negli alunni con disabilità intellettiva, gravi problemi di disorientamento e una totale delega a tali docenti da parte di quelli curricolari, che comportava una violazione della normativa e della cultura sull'inclusione scolastica. L'articolo 16, comma 1, prevede poi corsi obbligatori di aggiornamento e formazione in servizio, introducendo tra i destinatari i docenti curricolari, per aumentare le competenze e potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (che ridurrà l'eccessiva richiesta di ore di sostegno, perché i docenti curricolari si occuperanno anche loro, insieme a quelli per il sostegno, del progetto di inclusione). Ciò al fine di far conoscere a tutti i docenti della classe i bisogni educativi dei singoli alunni in modo da formulare il Piano Educativo Individualizzato per quelli con disabilità e il Piano Didattico personalizzato per quelli con altri Bisogni Educativi Speciali, eliminando definitivamente la delega ai soli docenti per il sostegno come espressamente previsto dall'articolo 5 del DPR 24 febbraio 1994 *Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*. Sempre per migliorare le conoscenze e le competenze di ciascun alunno, la legge stabilisce soprattutto nelle scuole che abbiano avuto esiti INVALSI inferiori alla media nazionale, la diffusione di didattiche e metodologie nuove; competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi

speciali; il potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati e quelle relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come seconda lingua; l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; l'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese.

Disabilità

DPR 4 ottobre 2013, *Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, pubblicato nella GU del 28 dicembre 2013, n. 303.

D.M. Istruzione 13 novembre 2013, *Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - anno accademico 2013/2014*, pubblicato nella GU 3 dicembre 2013, n. 283.

Sul tema della disabilità sono state emanate in un breve lasso di tempo due norme: il DPR con cui si adotta il programma di azione biennale per promuovere i diritti delle persone disabili e il decreto del Ministero dell'Istruzione, successivo a questo, che ridefinisce i posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità stabiliti con il precedente decreto ministeriale del 9 agosto 2013, n. 706⁴.

Il DPR del 4 ottobre 2013 è frutto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 18 del 2009 che al primo comma prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; al quinto comma lettera b), attribuisce a quest'ultimo - in attuazione della legislazione nazionale e internazionale - il compito di predisporre un programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Fin dal primo capitolo il DPR sottolinea come per le persone con disabilità si sia di fronte ad una nuova prospettiva non solo giuridica ma anche culturale e politica che prende forza dai principi generali della Convenzione (art. 3) i quali non si riferiscono alla condizione di salute delle persone disabili in sé ma sottolineano i valori che devono esser loro applicati, valori che devono diventare, al tempo stesso, i nuovi obiettivi per lo Stato: il rispetto per la dignità, l'autonomia individuale e la libertà di compiere delle scelte, l'indipendenza delle persone; il diritto a non subire alcun tipo di discriminazione; l'effettiva partecipazione ed inclusione nella società; il rispetto per le differenze in generale e l'accettazione delle differenze come fatto normale insito nella diversità fra gli esseri umani; la parità di opportunità; l'accessibilità; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Affinché siano garantiti e sostenuti i diritti della Convenzione lo Stato stesso deve fare in modo che sia superato il modello basato sulla protezione sociale e sulla cura delle persone disabili per aprirsi ad un

⁴ Il nuovo decreto porta i posti per la Scuola dell'infanzia a 15; per la Scuola primaria: da 15 a 30; per la Scuola Secondaria di primo grado: da 15 a 30; e per la Scuola Secondaria di secondo grado: da 0 a 15 e modificando pertanto anche il numero di posti programmati a livello nazionale per l'ammissione ai predetti percorsi di formazione: Scuola dell'infanzia: 1.285; Scuola primaria: da 1.826 a 1.841; Scuola Secondaria di primo grado: da 1.753 a 1.768; Scuola Secondaria di secondo grado: da 1.534 a 1.549.

modello definito nel documento “bio-psico-sociale” della disabilità fondato sul rispetto dei disabili e sulla valorizzazione delle tante diversità umane che possono consistere nel genere, nell’orientamento sessuale, nella cultura, nella lingua parlata e nella condizione psico-fisica. Il Decreto rileva che la “condizione” di disabile non deriva tanto dalle qualità soggettive delle persone, ma dal nesso che intercorre tra le caratteristiche delle persone e i modi con cui vengono fatti godere i diritti, l’accesso, i beni e i servizi che fanno emergere le condizioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità e, per questo, è urgente che il nostro Stato aggiorni e soprattutto migliori le leggi e le politiche per le persone con disabilità.

Il Programma nazionale biennale d’azione sulla disabilità rappresenta un primo contributo alla definizione di una strategia italiana sulla disabilità, in accordo con il primo Rapporto all’ONU sulla implementazione della Convenzione ed in particolare con le linee d’intervento 5 e 6 che si occupano dei minori disabili.

La linea di intervento n. 5 disciplina il campo dell’istruzione scolastica che può contare su una legislazione finalizzata ad assicurare a tutti gli alunni e studenti con disabilità l’inclusione nel sistema generale d’istruzione, e vigila affinché tali scopi siano davvero perseguiti. Tuttavia l’obiettivo del Programma è quello di potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per questi si vuole un coinvolgimento sistematico di tutti gli operatori scolastici, attivando reti di supporto, valorizzando le professionalità disponibili e spendendosi al fine di offrire la garanzia della continuità del rapporto docente di sostegno/alunno, in termini organizzativi o normativi. Dal Programma emerge che il tasso di abbandono scolastico degli alunni/studenti con disabilità resta ancora alto, tanto da rendere necessarie alcune misure che vanno dall’introduzione nella legislazione del termine “accomodamento ragionevole” al miglioramento della qualità del sistema educativo in termini di efficacia ed efficienza, affinché bambini e adolescenti con disabilità acquisiscano competenze pratiche e sociali che facilitino la loro piena partecipazione all’istruzione e alla vita della comunità” (art. 24.2).

La prospettiva di una scuola per tutti deve vertere sulla formazione obbligatoria iniziale; sulle strategie educative appropriate a favorire l’apprendimento per gli alunni con disabilità e necessità educative speciali; sull’istituzione di percorsi per i docenti specializzati per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità⁵; sulla permanenza dell’insegnante per il sostegno nella classe con alunno con disabilità per tutto il ciclo scolastico; sull’incremento dell’alta formazione dei docenti con riferimento alla disabilità (ma anche DSA, ADHD e ai BES); sulla realizzazione di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche; sulla facilitazione della partecipazione attiva delle famiglie anche attraverso un sostegno adeguato alla comunicazione per i familiari con necessità speciali.

Infine, alla linea di intervento 6 (Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione e Sostegno alla fase prenatale e neonatale) gli obiettivi del Programma si confermano quelli di offrire un sostegno alle madri che decidono di portare a termine una gravidanza che già sia stata dichiarata fortemente a rischio e di promuovere e tutelare i bisogni del bambino nato con disabilità e creare, fin dalla primissima infanzia, una piena accoglienza in contesti adeguati di quei bambini abbandonati in culla.

Misure di protezione – Entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote; violenza di genere.

Ministero degli affari esteri, Comunicato 9 agosto 2013, *Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007*, pubblicato nella GU 9 agosto 2013, n. 186.

⁵ Tenuto conto delle norme e delle relative disposizioni attuative in materia di inclusione scolastica (legge n. 53/2003; legge n. 170/2010 e D.M. n. 5669/2011) e di quanto previsto nella direttiva Miur del 27 dicembre 2012 riguardante gli “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” in materia di formazione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° maggio 2013, ai sensi del Capitolo XIII - art. 45, comma 4° della Convenzione medesima. La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare la Convenzione in data 3 gennaio 2013 a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 1° ottobre 2012, n. 172, pubblicata sulla GU dell'8 ottobre 2012, n. 235. [vedi [commento](#) sulla legge di ratifica]

Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, pubblicata nella GU 15 ottobre 2013, n. 242

Con la conversione in legge del decreto del 14 agosto 2013 n. 93 una parte degli impegni assunti dal nostro paese con la legge n. 77 del 2013, la quale ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Istanbul, hanno acquistato un carattere più concreto sotto il profilo della prevenzione del fenomeno della violenza alle donne: tale decreto, infatti, è andato ad integrare il nostro sistema giuridico nei punti che, ad un'attenta lettura della legislazione vigente alla luce delle disposizioni contenute nella Convenzione, avevano mostrato più criticità. [vedi [commento](#) e [Rassegna gennaio_giugno 2013](#)]

Normativa regionale

Organismi indipendenti di controllo

Campania, LR 13 dicembre 2013, n. 21, Istituzione della consulta regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori, pubblicata nel BU Campania 16 dicembre 2013, n. 71.

Marche, LR 14 ottobre 2013, n. 34, Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti", pubblicata nel BU Marche 7 novembre 2013, n. 85.

Veneto, LR 24 dicembre 2013 n. 37, Garante regionale dei diritti della persona, pubblicata nel BU Veneto 27 dicembre 2013, n. 115.

Tre regioni italiane nel periodo di riferimento hanno istituito organismi preposti a tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti: la Campania, le Marche e il Veneto.

In particolare la **Campania**, con la LR 21/2013 istituisce la Consulta regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori con l'intento di contrastare il preoccupante quadro tratteggiato dalla Relazione che precede la legge: forte aumento della microcriminalità, diffusa formazione di *baby gang*, preoccupante fenomeno della dispersione e dell'evasione scolastica. Quadro poi ulteriormente aggravato dall'età sempre più bassa in cui gli adolescenti consumano alcol e droghe, dalla crescita del fenomeno del

bullismo, dall'isolamento a causa dell'uso eccessivo della TV e dei social network a cui fa da sfondo la crisi economica che, diffondendo il disagio nella popolazione acuisce indirettamente quello già presente nei ragazzi.

Alla Consulta sono attribuiti i compiti di consulenza sulle problematiche del mondo infantile, di promozione e diffusione di una cultura ispirata alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, di formazione per il miglioramento delle relazioni fra adulti e bambini, di ricerca e monitoraggio sul disagio minorile in Campania, di progetti operativi e delle campagne di sensibilizzazione. La Consulta deve anche lavorare in stretto raccordo con l'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per promuovere la sinergia tra le istituzioni coinvolte nella difesa dei diritti dei bambini e svolgere funzioni importanti: di consulenza per tutte le problematiche riguardanti i minori sul territorio regionale, anche volte al miglioramento di norme e leggi a tutela dei diritti dei minori; di collaborazione all'elaborazione di strategie ed azioni di contrasto a tutte le forme di violazione dei diritti. L'art. 3 ne detta poi la composizione stabilendo che la Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o, in sua assenza, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Infine, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Consulta deve fornire al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

La Regione Marche ha approvato la LR 34/2013 che modifica la precedente legge n. 3 del febbraio 2008 che si era occupata di stabilire i criteri organizzativi e gestionali per il funzionamento delle Autorità previste dagli articoli 52 (Difensore regionale), 53 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza), 54 (Commissione per le pari opportunità) e 55 (Altri organismi regionali) dello Statuto che aveva definito "autorità indipendenti" e tramite la quale, nel proseguire il percorso per la disciplina delle Autorità indipendenti a livello regionale, istituiva l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini (Ombudsman regionale) con il compito di svolgere le funzioni inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

Tra le modifiche apportate dalla nuova legge si segnala che l'Autorità è eletta dall'Assemblea legislativa regionale all'inizio di ogni legislatura, fra le persone in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea, aventi un'adeguata esperienza professionale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere e che non è rieleggibile. Entrando poi nel merito delle funzioni vere e proprie del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'art. 10 stabilisce che il fine dell'ufficio del Garante è individuato nel dare attuazione ai diritti e agli interessi individuali e collettivi dei minori, soprattutto alla luce della legge di ratifica 176/1991 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché della legge 77/2003 che ha ratificato la Carta europea dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996, del diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

L'art. 7 sostituisce completamente il vecchio articolo 10 della legge 23/2008 lasciando intatte alcune lettere ed aggiungendone altre; in particolare: resta invariata la lettera a) che stabilisce che l'Autorità promuova, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; alla lettera b) invece la nuova legge afferma la necessità che all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti collaborino le organizzazioni e gli istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi. La legge prevede che l'Autorità garante verifichi che ai bambini e agli adolescenti siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura (lettera c) e che sia promosso lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto volto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età (lettera d). Nella precedente legge il Garante aveva la facoltà di accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e, semmai, di sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impedivano la tutela: con l'intervento della nuova legge invece è l'Autorità stessa a segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, i casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria (lettera e). La legge attribuisce inoltre all'Autorità la funzione di rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali (la lettera f)); mentre la lettera h) si riferisce al diritto dei bambini

alla partecipazione e si chiede al Garante un maggiore coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola. Alle lettere l) e m) la legge ribadisce soltanto le precedenti funzioni: di accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigilare sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecitare, quindi, le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; di intervenire nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistono fattori di rischio o di danno per le persone di minore età. Anche la lettera n) è del tutto simile a quanto stabilito nella precedente legge per quanto riguarda la funzione di curare la realizzazione di servizi di informazione destinati ai minori, ma qui si aggiunge la funzione di promozione all'educazione ai media. La legge, inoltre, alla lettera o), attribuisce al Garante una funzione molto importante che è quella di vigilare sulla programmazione televisiva o a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione telematiche, non solo per tutelare i bambini e le bambine sotto il profilo della percezione che ne hanno i bambini ma di proteggerli per gli aspetti della generale rappresentazione dell'infanzia. In questo senso ha il compito di segnalare all'Autorità per le garanzie le eventuali trasgressioni commesse (lettera p)) e, come peraltro già stabiliva la precedente legge, deve istituire un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori (lettera q)).

Relativamente alle ulteriori funzioni del Garante: promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale (lettera r)); verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato (lettera t)); vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (lettera u)); collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale (lettera v)); formula proposte e, quando richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni (lettera z). L'art. 9 attribuisce poi alla Regione un compito sempre necessario al buon funzionamento delle Autorità preposte al ruolo di Garanti e difensori civici: di promuovere ed incentivare lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale, soprattutto puntando sulla cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica e quindi richiedendo a tutti un compito di informazione reciproca - con i Difensori civici delle altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani - circa le questioni comuni.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla legge 28/2008 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) la nuova legge ha aggiunto la lettera h-bis) stabilendo per la composizione del Comitato regionale di coordinamento (che ha funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge) anche la partecipazione dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale.

La Regione **Veneto**, con una politica anticipatrice degli orientamenti internazionali, aveva istituito già nel 1988, con propria legge regionale, il Pubblico Tutore dei minori affiancandogli, quale struttura operativa, l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori. Adesso il Veneto, con la legge 37/2013, istituisce un Garante per assicurare - secondo procedure non giurisdizionali ma di promozione, protezione e mediazione - i diritti di tutte le persone nei confronti delle pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici e per la promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e delle persone private della libertà personale.

La legge, nel sottolineare la caratteristica del Garante che è quella di essere un organo monocratico e che - cosa fondamentale - esercita le funzioni in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, gli attribuisce le funzioni di: formulare, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona e i diritti dei minori; promuovere iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona; promuovere, anche in collaborazione con altre istituzioni e collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona; esercitare azioni di consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di

servizi pubblici in ambito regionale; promuovere la conoscenza delle funzioni del Garante sollecitando le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari della possibilità di rivolgersi al Garante il quale per operare si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, se del caso, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

L'art. 8 riguarda i poteri che la legge affida al Garante nell'esercitare le sue funzioni. La prima, in ordine di importanza, è quella secondo cui può consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia (nel rispetto della legge 241/1990 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ed accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene. La legge non manca di puntualizzare che, qualora manchi la collaborazione da parte dei responsabili del procedimento o di altri funzionari interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, il Garante segnali il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare il cui esito deve essergli comunicato.

Ambiente familiare – Sostegno alle famiglie

Marche, LR 14 ottobre 2013, n. 32, *Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa", alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013" e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 "Assestamento del bilancio 2009". Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate*, pubblicata nel BU Marche 7 novembre 2013, n. 85.

Sardegna, LR 2 agosto 2013, n. 21, *Sostegno alle povertà e interventi vari*, pubblicata nel BU Sardegna 8 agosto 2013, n. 36.

Toscana, LR 2 agosto 2013, n. 45, *Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale*, pubblicata nel BU Toscana 7 agosto 2013, n. 39, parte prima.

Toscana, LR 19 settembre 2013, n. 50, *Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà*, pubblicata nel BU Toscana 25 settembre 2013, n. 45, parte prima.

Toscana, LR 10 dicembre 2013, n. 74, *Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale)*, pubblicata nel BU Toscana 20 dicembre 2013, n. 61, parte prima.

Valle d'Aosta, LR 18 dicembre 2013, n. 20, *Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2)*, pubblicata nel BU Valle d'Aosta 19 dicembre 2013, n. 52.

Le Regioni **Marche**, **Sardegna**, **Toscana** e **Valle d'Aosta** hanno adottato nel periodo preso in esame delle specifiche misure finalizzate a sostenere, soprattutto economicamente, le famiglie.

In particolare la LR 32/2013 delle **Marche** si preoccupa di un particolare aspetto delle politiche abitative che si pone allorché i coniugi cessino una stabile convivenza, per separazione fra coniugi, scioglimento del matrimonio ovvero cessazione degli effetti civili dello stesso. È l'ente gestore dell'immobile, infatti, a provvedere alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole. Ed è lo stesso gestore ad autorizzare l'ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, su richiesta dell'assegnatario, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20-quater e purché l'abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, costituisce, infatti, per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo un anno dall'autorizzazione dell'ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell'assegnatario.

La **Toscana** con la LR 50/2013 è intervenuta sul fenomeno delle separazioni coniugali e delle situazioni di difficoltà e di grave disagio ad esse correlate andando oltre l'ambito esclusivamente economico, unendosi a quelle Regioni⁶ che già hanno adottato una normativa ad hoc. Infatti le novità - in coerenza con le politiche per le famiglie (vedi LR 41/2005) - sono finalizzate al riconoscimento dell'importanza del mantenimento del rapporto equilibrato e continuativo fra i genitori, nonostante la separazione, per la crescita psicofisica dei minori. In quest'ottica la Regione promuove protocolli di intesa tra gli enti locali ed ogni altro soggetto che lavori nell'ambito della tutela dei minori, per promuovere la realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza sul territorio regionale. Specificatamente gli articoli 3 e 4 si occupano delle persone separate in condizioni di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia giudiziale che abbia comportato l'assegnazione della casa familiare all'altro coniuge e l'obbligo di corrispondere a quest'ultimo l'assegno di mantenimento. Per queste persone la Regione prevede misure di contrasto all'emergenza abitativa, programmando alloggi e forme di ospitalità anche temporanei, e percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale. Inoltre la Regione eroga i servizi informativi e di consulenza per mettere a conoscenza i genitori circa le conseguenze derivanti dalla separazione così come previsto dal diritto di famiglia. Il piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi della LR 40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale), declina le azioni necessarie all'attuazione della legge in oggetto e provvede alla quantificazione delle relative risorse prevedendo, se del caso, anche iniziative di carattere sperimentale. Sempre la Toscana con la LR 45/2013 (nonché la LR di modifica) premette che con l'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) aveva stanziato risorse per 5.000.000 di euro, da assegnare per l'aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative ma che, tuttavia, l'attuale situazione di crisi economico-sociale ha reso necessari ulteriori interventi finalizzati ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio. La legge individua così, nel triennio 2013-2015, ulteriori risorse finanziarie pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità. In particolare la legge individua le famiglie con bambini appena nati, figli disabili, nuclei familiari numerosi, come destinatarie di un contributo

⁶ In particolare vedi: Calabria LR 68/2012, Liguria LR 34/2008; Marche LR 29/2012; Piemonte LR 37/2009; Veneto LR 29/2012.

finanziario annuale: l'art. 2 istituisce a favore delle famiglie bisognose, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015; mentre l'articolo 3 istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto.

Anche la Regione **Sardegna** e la **Valle d'Aosta** si sono attivate per il sostegno alla povertà: la Sardegna con la LR 21/2013 ha autorizzato nell'anno 2013 la spesa di euro 5.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007); la Valle d'Aosta, invece, con la LR 20/2013 prevede il rifinanziamento di spesa per il *bon de chauffage* (riscaldamento domestico) di spesa determinata dalla legge regionale 43/2009 in materia di norme per il sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese, in euro 17.700.000 annui, rideterminata per l'anno 2013, in euro 18.600.000.

Istruzione - Attività ricreative

Abruzzo, LR 18 dicembre 2013, n. 48, *Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata*, pubblicata nel BU Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 127 speciale.

Calabria, Reg. reg. 23 settembre 2013, n. 9, *Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento*, pubblicato nel B.U. Calabria 16 settembre 2013, n. 18, S.S. 30 settembre 2013, n. 7.

Campania, LR 25 novembre 2013, n. 18, *Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative*, pubblicata nel B.U. Campania 26 novembre 2013, n. 67.

Nel periodo di tempo preso in esame le Regioni Abruzzo, Calabria e Campania hanno emanato delle norme volte a disciplinare i settori dell'educazione, dei servizi educativi per la prima infanzia e del tempo libero.

In particolare l'**Abruzzo** ha approvato la LR 48/2013 con la quale promuove - in armonia con la legislazione europea e nazionale - la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata, per favorire nelle nuove generazioni la valorizzazione del patrimonio economico, socioculturale ed ambientale del proprio territorio. Le attività svolte in tali strutture, infatti, rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini e gli adolescenti in quanto l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la società consente di "accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono". Inoltre, al fine di garantire un costante monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche (capo II) e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attività rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettività, la legge istituisce - presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale - l'Osservatorio regionale delle fattorie che svolgono attività didattiche, culturali e ricreative.

Il Capo III, invece, disciplina gli agrinido, strutture di accoglienza realizzate e gestite da un'azienda agricola, singola o associata, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento in grado di accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni e di assicurare la realizzazione di programmi educativi, la fornitura di pasti e di tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini. Il Capo V, infine, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai

nidi d'infanzia di cui alla LR 76/2000, definisce un'innovativa forma di attività domiciliare per la prima infanzia, denominata agritata che è rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni (in numero non superiore a due) da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola. Di questa forma di attività domiciliare per la prima infanzia la Regione ha deciso di avviare una sperimentazione di durata triennale.

La Regione **Calabria** ha approvato il 29 marzo 2013 - in attuazione della legge 15/2013 che disciplina e descrive i nidi d'infanzia, i micro nidi e i servizi educativi integrativi al nido - il Regolamento 9/2013 che, indicando le peculiarità delle diverse tipologie di servizi offerti per l'infanzia, consente una scelta consapevole alle famiglie, una scelta, cioè, che tenga conto delle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli secondo una logica basata sulla qualità delle risposte (art. 3) e su un sistema costruito su regole chiare e valide per tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10). Il regolamento definisce anche i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio; le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento e la segnalazione certificata d'inizio attività (quest'ultima solo per i servizi integrativi). I servizi attivi alla data di pubblicazione del Regolamento aventi denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. n. 15/2013 dovranno essere ricondotti - in attuazione della logica a cui la legge si ispira - alle tipologie (nidi d'infanzia e servizi integrativi) previste dalla legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel regolamento.

La Regione **Campania** si è dotata anche (vedi sopra la LR 21/2013) di un'interessante legge che - almeno sulla carta - ha l'attitudine a trasferire nel proprio ordinamento giuridico regionale i buoni principi contenuti nella Costituzione, nella Carta europea dello sport e nel Codice europeo d'etica sportiva del Consiglio d'Europa che riconoscono allo sport e a tutte le attività motorie e sportive - nonché a quelle ricreative, educative ed agonistiche - una funzione sociale importantissima. La Regione con questa legge dà concretezza ai principi già proclamati nello Statuto regionale riconoscendo allo sport un ruolo preminente, nel mantenimento e nel miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nello sviluppo della loro personalità e nella prevenzione dalle malattie. La Regione, inoltre, non si dimentica di ricordare l'importanza della formazione educativa che riceve chi lo pratica, il sentimento d'integrazione e di appartenenza alla comunità che la pratica sportiva è idonea ad infondere, e il beneficio che assicura ai praticanti a livello di sviluppo di relazioni sociali, rispetto reciproco e di accettazione e rispetto delle regole di convivenza civile. Per questi motivi la Campania si impegna a rimuovere ogni ostacolo che limiti questo "diritto" allo sport, al gioco e al tempo ricreativo, in quanto strumenti fondamentali per garantire il benessere, l'inclusione sociale ed anche pari opportunità di genere di bambini e adolescenti. Nella legge, inoltre, è ricordata l'importanza della pratica sportiva per la salvaguardia dell'identità culturale e delle tradizioni popolari; per l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli disabili alle attività a cui si riferisce la legge assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale; per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica, di devianza giovanile e di recupero e di reinserimento sociale dei minori sottoposti a misure penali. La legge rimarca l'importanza di un'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, dell'incentivazione della partecipazione di privati alla loro realizzazione e di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi ed infine ricorda alcune funzioni di competenza regionale in materia di sport e di attività motorie come l'adozione del piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie e le linee operative annuali previste nella legge. Sono individuati inoltre gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare, programmando interventi per l'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva, ricercando le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto. Sottoscrive le convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia.

Salute - Servizio di psicologia e diabete mellito

Campania, LR 3 agosto 2013, n. 9, *Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania*, pubblicata nel BU Campania 12 agosto 2013, n. 44.

Calabria, LR 9 luglio 2013, n. 31, *Norme in materia di Pet Therapy - Terapia, attività ed educazione assistita con animali*, pubblicata nel BU Calabria 16 luglio 2013, n. 14, S.S. 18 luglio 2013, n. 1.

Liguria, LR 9 agosto 2013, n. 27, *Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito*, pubblicata nel BU Liguria 14 agosto 2013, n. 14, parte prima.

Sono tre le regioni che si sono occupate del tema della salute, sia mentale che fisica: la Campania, la Calabria e la Liguria.

In particolare, la **Campania** con la LR 9/2013 ha istituito un Servizio di psicologia con l'obiettivo di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali relative alle discipline psicologiche. Per questo la Regione attribuisce ai Comuni la competenza di prevedere nei Piani sociali di zona tali servizi e di disciplinarne il funzionamento anche se, per aver accesso alle risorse, ciascun Ambito Territoriale dovrà inviare la progettazione esecutiva dell'intervento ed avere sottoscritto un verbale di accordo con il distretto sanitario di riferimento. Tale servizio è finalizzato a contribuire al benessere generale della popolazione e a contrastare o prevenire qualsiasi disagio delle famiglie, nelle scuole o nella comunità, in modo da favorire un armonico sviluppo psicologico in relazione ai contesti di vita familiari, ma anche a quelli lavorativi, delle amicizie, del tempo libero. In particolare, la legge prevede numerosi interventi (per favorire la piena integrazione dei cittadini immigrati, l'informazione e la consulenza all'interno delle scuole, il contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio) da realizzarsi in contesti residenziali e semiresidenziali che possono essere rivolti a: soggetti con fragilità sociale, donne maltrattate, famiglie ad alto rischio di disgregazione, famiglie con bambini in affido ed adozione, minori autori di reati.

La Regione **Calabria** con la LR 31/2013 entra a far parte di quelle regioni che, riconoscendo la relazione uomo-animale, la indicano come possibile supporto e come importante funzione mediatrice nei processi educativi e riabilitativi per aiutare le persone affette da disagi psichici e fisici, in particolare i bambini. È perseguendo questa convinzione che la Calabria ha ritenuto opportuno regolamentare tale materia anche perché, nel nostro paese, la materia delle attività e terapie assistite con gli animali non trova una disciplina organica, anche se esiste un riconoscimento legislativo della pet therapy già dal 2003 con il D.P.C.M. del 28 febbraio che recepì l'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e di pet therapy⁷. Con questa legge si definisce l'insieme dei metodi che costituiscono gli Interventi Assistiti con Animali (IAA): le TAA (attività terapeutiche, rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente), e le AAA (interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati).

La legge parla anche di EAA, cioè l'educazione assistita con gli animali (sono gli interventi che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini con deficit di apprendimento, con azioni mirate alla corretta interazione con gli animali e la natura) che costituiscono un metodo co-

⁷ L'accordo fissa alcuni principi fondamentali e prevede che il Governo e le regioni valutino, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di iniziative in materia di interventi assistiti con gli animali. Le attività svolte con l'ausilio di animali sono interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati e hanno l'obiettivo di migliorare le capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento.

terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente è stimolato assumendo un ruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo. Infine l'art. 3 indica dove possono essere praticati gli interventi (presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semiresidenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione e in altri luoghi idonei), mentre l'art. 6 disciplina le Equipe multidisciplinari di lavoro a cui sono affidati gli interventi e l'art. 5 la composizione della Commissione regionale che ha il compito di attuare gli obiettivi della legge.

La **Liguria**, con la LR 27/2013, nell'ambito della propria competenza in materia di tutela della salute ed in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), ha approvato una legge finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del diabete mellito anche dell'età pediatrica. In particolare l'art. 7 prevede che le aziende sanitarie forniscano alla popolazione un programma di prevenzione per evitare l'insorgenza della malattia attraverso la promozione di stili di vita sani e realizzino iniziative di informazione e formazione sul diabete in età evolutiva, su come gestirlo a scuola, sull'alimentazione corretta da intraprendere e la regolare attività fisica da fare. L'art. 8, invece, riguarda le iniziative per inserire correttamente i bambini diabetici nella scuola (ad esempio prevedendo interventi di sensibilizzazione degli enti pubblici e privati a favore dei dipendenti con figli minori affetti da diabete). Sarà la Giunta regionale con propri provvedimenti a dare esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci indispensabili disponendo, per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria.

Misure di protezione - Violenza di genere

Molise, LR 10 ottobre 2013, n. 15, *Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*, pubblicata nel BU Molise 16 ottobre 2013, n. 28.

Sardegna, LR 12 settembre 2013, n. 26, *Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)*, pubblicata nel BU Sardegna 19 settembre 2013, n. 42.

Il **Molise** e la **Sardegna**, alla luce della diffusione del complesso ed allarmante fenomeno della violenza sulle donne, hanno adottato delle specifiche disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

In particolare, il Molise con la legge n. 15/2013 ha qualificato - in linea con le norme di diritto internazionale - le forme e i gradi di violenza contro le donne come violazioni di diritti umani fondamentali; violazioni che, di fatto, ledono la dignità, la libertà, la sicurezza, l'integrità fisica e psichica delle vittime e che impediscono il concreto raggiungimento della parità tra i sessi. Conseguentemente la legge, nel disciplinare il sostegno alle donne e ai loro figli vittime di violenza, afferma che tale sostegno deve essere concesso senza porre distinzioni di alcun tipo (stato civile, nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, orientamento politico, condizione economica) nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle vittime. Gli interventi - tutti volti al recupero della libertà e dell'autonomia delle vittime - mirano al contrasto di tutte le forme di violenza perpetrate contro le donne in ambito familiare o extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali. In collaborazione con gli altri organismi (enti locali, istituzioni, Tutore pubblico dei minori, Rete regionale Antiviolenza, associazioni e tutte le organizzazioni con esperienza e con competenze specifiche nella materia, impegnate nella prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ed i minori di età) la Regione attiva i Centri antiviolenza (art. 3), e le Dimore dei Diritti (art. 4). Queste ultime sono case rifugio o altre strutture predisposte ad accogliere e sostenere le donne e i loro figli minori che abbiano subito violenza e a prendere in carico i bisogni dei bambini testimoni di violenza. L'accesso a

queste strutture è consentito su indicazione dei Centri antiviolenza, su segnalazione del personale di pronto soccorso delle strutture ospedaliere ma anche del medico di famiglia, dei servizi sociali territoriali, delle forze dell'ordine o di privati cittadini. La legge prevede anche Dimore dei Diritti di secondo livello (art. 5), strutture predisposte all'accoglienza temporanea di tutte le donne, che abbiano subito violenza di genere, e dei loro figli minori, che non si trovino in imminente pericolo di reiterazione di episodi di abuso o di maltrattamento. In questo caso l'accesso è consentito su invio da parte delle Dimore dei Diritti in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. La legge prevede inoltre la creazione di nuovi Osservatori, il potenziamento dell'Osservatorio fenomeni sociali già presente, nonché la creazione di strutture per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l'analisi dei dati raccolti e la pubblicazione dei risultati per favorire l'emersione, la conoscenza e l'entità del fenomeno.

A livello organizzativo, la gestione dei centri antiviolenza (art. 3) è affidata ad organizzazioni attive ed esperte nell'accoglienza, nella protezione e nel sostegno alle vittime di violenza intra ed extra-familiare. All'interno del Centro antiviolenza è prevista la realizzazione di colloqui preliminari ed incontri per individuare i bisogni di primo intervento, offrire consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro in forma gratuita e per fornire supporto ai minori vittime di violenza diretta ed assistita (a questo proposito non manca nella legge la previsione di una formazione rivolta a tutti gli operatori coinvolti nell'azione di contrasto e di tutela delle donne e dei minori vittime di violenza). L'art. 16, infine, disciplina l'esercizio da parte del Consiglio regionale e della Giunta sull'attuazione della legge e sulla valutazione dei risultati ottenuti relativamente alla riduzione dei casi di violenza di genere. È anche prevista la stesura di una relazione finale che descriva nel dettaglio l'andamento e le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere, con particolare riferimento alla sua emersione, agli interventi che la Regione ha attivato, alle risorse finanziarie stanziare e utilizzate, alle attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio regionale.

Anche la Sardegna, con la LR 12 settembre 2013, n. 26 ha introdotto delle misure per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e all'insorgenza di comportamenti persecutori (reato di stalking), modificando la precedente legge istitutiva dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne attraverso l'aggiunta di nuovi articoli in attuazione della legge nazionale n. 38/2009. Con questo nuovo intervento legislativo la Regione stabilisce il nuovo *modus operandi* che punta sull'organizzazione di misure rivolte alla tutela, alla solidarietà alle vittime delle violenze e al sostegno di percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno. Più specificatamente sono valorizzate le case di accoglienza già operanti ed è prevista la creazione di nuovi centri e case di accoglienza utilizzando le competenze locali, che abbiano come scopo la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e sui minori o il contrasto allo stalking, e la solidarietà.

A livello organizzativo i centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato e garantiscono l'anonimato, salvo diversa decisione della vittima stessa. All'interno dei centri antiviolenza, poi, la legge inserisce gli sportelli anti stalking che - avvalendosi di personale altamente specializzato - forniscono consulenza legale, garantiscono assistenza, anche psicologica, a favore delle vittime. Inoltre i centri possano avviare, per gli autori degli atti di violenza di genere e di stalking, progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero ma solo se viene valutata la necessità di un intervento di tipo sanitario sull'autore dell'atto di violenza. Anche la destinazione delle risorse si muove in un'ottica preventiva volta a determinare un cambiamento culturale a partire dai luoghi primari dell'educazione alle relazioni, come le scuole. In questo senso devono essere intesi i nuovi articoli introdotti dalla legge che prevedono una vera e propria strategia di misure per informare, sensibilizzare, la popolazione del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne. La legge - sempre a questo fine - propone anche un nuovo modello di educazione, rivolto in particolare a insegnanti e genitori, basato sul rispetto dell'altro per cercare di superare gli stereotipi di genere e far acquisire corrette capacità relazionali finalizzate al miglioramento dell'autostima e dell'apprendimento di tecniche di autodifesa. Al fine di rendere omogenei gli interventi nel territorio regionale e assicurare il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che operano nel settore, la Regione ha istituito la rete antiviolenza (art. 6, che aggiunge l'art. 4 bis) costituita da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e cura; ha previsto la formazione di coloro che operano nel settore in modo da assicurare una preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima della

violenza dal primo contatto, l'informazione e l'assistenza in ogni fase del percorso di recupero (art. 10 che aggiunge l'art. 8 bis). La Regione, infine, incoraggia anche la sottoscrizione di protocolli operativi per uniformare l'accoglienza e la presa in carico in emergenza delle vittime di violenza e di stalking. Tali percorsi devono essere "protetti e individualizzati" e prevedere la partecipazione di tutti i soggetti della rete.

Misure di protezione - Gioco d'azzardo

Emilia-Romagna, LR 4 luglio 2013, n. 5, *Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*, pubblicata nel BU Emilia-Romagna 4 luglio 2013, n. 18

Lazio, LR 5 agosto 2013, n. 5, *Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)*, pubblicata nel BU Lazio 8 agosto 2013, n. 64.

Lombardia, LR 21 ottobre 2013, n. 8, *Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*, pubblicata nel BU Lombardia 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento.

Puglia, LR 13 dicembre 2013, n. 43, *Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)*, pubblicata nel BU Puglia 20 dicembre 2013, n. 169.

Lo Stato italiano solo recentemente è intervenuto sul problema del gioco d'azzardo con il decreto-legge n. 158/2012 (il cosiddetto decreto Balduzzi) convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Questo decreto riconosce il gioco d'azzardo patologico come una malattia - che ha la caratteristica di interessare soprattutto le fasce più deboli della popolazione e, quindi, gli adolescenti, i giovani e le persone con difficoltà lavorative ed economiche aggravando le loro condizioni di salute, familiari, lavorative e relazionali - tanto da prevederne l'inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza. Nel periodo di riferimento sono quattro le Regioni che hanno approvato leggi per contrastare e prevenire il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo e delle patologie ad esso collegate: l'Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia, la Puglia. Ciascuna Regione ha approntato una propria strategia di contrasto del pericolo della dipendenza da gioco: in particolare l'Emilia-Romagna (LR 5/2013) disciplina accuratamente la materia cercando innanzitutto di diffondere nei minori una vera e propria cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso iniziative, attività di educazione, informazione, divulgazione e vera sensibilizzazione per rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e soprattutto consapevole. Per contrastare, prevenire e ridurre il rischio della dipendenza da gioco, la legge prevede, all'art. 2, un Piano integrato triennale, che l'Assemblea legislativa sarà chiamata ad approvare su proposta della Giunta regionale, al fine di promuovere gli interventi tramite le iniziative sopra dette.

La Regione Lazio, invece, con la LR 5/2013 ha vietato (art. 4) l'apertura di sale da gioco ubicate a una distanza, da aree "sensibili" come gli istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia. Inoltre la legge ha previsto che siano i gestori stessi delle sale da gioco a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.

Anche la Lombardia sul gioco d'azzardo ha approvato la LR 8/2013 disponendo che la Giunta regionale informi il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti per prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate su alcuni quesiti come, per esempio, quali siano state le principali criticità

riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio (art. 11 lettera g).

Infine la Regione **Puglia** con la LR 43/2013 ha approvato una disciplina specifica su questa materia in cui si prevede che (art 3) l'ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovano, nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona, iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco. La Regione monitora il fenomeno al fine di rilevare le situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse al gioco, facendo attenzione ai luoghi come le scuole o quelli in cui si praticano attività sportive o di socializzazione. La Regione, inoltre, fornisce informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari, attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti, per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare. L'art. 5 indice anche una giornata dedicata al tema "contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo" presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo. Anche la Puglia, come il Lazio, vieta (art. 7) l'autorizzazione all'esercizio nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, oratori, impianti sportivi e centri frequentati principalmente da giovani.